

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE MUSICALE "CASA DELLA MUSICA" PER IL PERIODO 15/09/2015 - 14/09/2017 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UN ULTERIORE BIENNIO

ART. 1 - OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., del Centro di Aggregazione Musicale "Casa della Musica", di proprietà comunale, sito ad Urbino - via Neruda.

L'affidamento comprende, oltre alla gestione dei locali, anche gli arredi, le attrezzature e le strumentazioni già in dotazione, come risulta dall'inventario redatto in contraddittorio tra le parti.

ART. 2 - USO PUBBLICO E SOCIALE DELLA STRUTTURA

La concessione della struttura è finalizzata ad un uso di interesse pubblico e sociale teso a promuovere la cultura, la musica, l'arte nonché a favorire la socializzazione dei giovani e degli adolescenti.

Il Centro Culturale Musicale "Casa della Musica" è un servizio a prevalente carattere educativo, formativo, culturale e ricreativo, con specifica ma non esclusiva caratterizzazione musicale.

La gestione della struttura comprende in sintesi:

- la diretta organizzazione, coordinamento e gestione di ogni attività svolta nell'impianto sopra descritto;

- la cura e la manutenzione dell'immobile, delle attrezzature ed impianti, per valorizzare lo sviluppo dell'attività musicale, ricreativa e sociale dei servizi resi alla collettività.

Per quanto riguarda la programmazione e l'articolazione delle attività il concessionario dovrà realizzare quanto previsto nel presente capitolato e nel progetto di gestione presentato in sede di gara.

Verrà creato un tavolo di lavoro che sarà composto dal responsabile Ufficio Politiche Giovanili o suo delegato, dal Direttore della Cappella Musicale del SS. Sacramento di Urbino pro tempore e dai gestori del servizio;

Il gruppo dovrà verificare l'andamento della programmazione e valutarne l'efficacia ed inoltre avrà il compito di proporre e vagliare nuove iniziative e proposte.

Il gestore deve garantire la fruizione della struttura e delle attrezzature a tutte le categorie sociali.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE E OPZIONI

La concessione avrà la durata di due anni decorrenti dal 15 settembre 2015 ovvero dalla data della aggiudicazione se successiva.

L'Amministrazione Comunale, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di affidamento della concessione, ha facoltà di prorogare il contratto per ulteriori sei mesi alle medesime condizioni contrattuali.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori due anni, previa adozione di apposito atto, alle medesime condizioni contrattuali.

ART. 4 - CANONE DI CONCESSIONE

Il concessionario si impegna a versare al Comune concedente un canone annuo pari a € _____ + IVA come per legge. Il canone è oggetto di rivalutazione in base all'indice ISTAT a partire dal 2° anno di gestione.

Il pagamento del canone sarà effettuato, previa presentazione da parte del Comune di apposita fattura, in rate semestrali alle seguenti scadenze:

1° rata: entro il 31 dicembre;

2° rata entro il 30 giugno.

ART. 5 - CORRISPETTIVO DI GESTIONE

Non è previsto nessun corrispettivo di gestione

ART. 6 – CONSEGNA E RICONSEGNA DELLA STRUTTURA

Il Comune si impegna a consegnare al concessionario l'immobile in condizioni di idoneità strutturale, nonché fornito di tutti gli arredi, attrezzature e dotazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività. A seguito della sottoscrizione del contratto di concessione verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale di consegna.

Il concessionario è tenuto ad utilizzare, custodire e conservare i locali, gli arredi e le attrezzature con la massima cura e diligenza.

Alla scadenza della gestione il concessionario dovrà restituire la struttura, con i relativi impianti ed attrezzature d'uso, nel medesimo stato in cui li ha ricevuti e risultanti dal verbale di consegna, fatto salvo naturalmente il normale deterioramento d'uso. La riconsegna verrà attuata previo verbale stilato in contraddittorio con il concessionario.

Il concessionario è l'unico responsabile nei confronti del Comune del corretto utilizzo dei locali, degli arredi e delle attrezzature e lo stesso si impegna a non cederli, a nessun titolo, neppure temporaneamente, a terzi; si impegna altresì a utilizzarli solo ed esclusivamente per gli usi a cui sono destinati e per attività compatibili con la stessa, secondo le modalità previste nel presente capitolato e ferme restando le prescrizioni di legge.

E' fatto divieto al concessionario di apportare modifiche aggiuntive o migliorative alla struttura senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 7 – ARREDI E ATTREZZATURE

Il concessionario si impegna ad assicurare il corretto utilizzo degli arredi e delle attrezzature e a mantenerli in piena efficienza e a norma di legge, provvedendo alla sostituzione degli stessi in caso di rotture o guasti non imputabili al normale uso con elementi delle medesime qualità e caratteristiche.

ART. 8 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si impegna:

- ad utilizzare la struttura per le finalità previste dal presente capitolato;
- ad eseguire compiutamente il progetto di gestione presentato in sede di gara;
- a rapportarsi costantemente con il Direttore della Cappella Musicale del SS. Sacramento di Urbino pro tempore e con il Responsabile del Settore Politiche Giovanili o suo delegato i quali dovranno vagliare preventivamente tutte le attività, non presenti nel progetto, che verranno proposte;
- ad assicurare, con proprio personale, l'apertura del Centro e dei suoi spazi attrezzati per almeno 20 ore settimanali articolate su almeno 5 giorni la settimana;
- a provvedere al controllo e alla vigilanza per tutto il periodo di apertura del Centro; la vigilanza comprende anche il corretto utilizzo degli arredi, delle attrezzature e delle strumentazioni in dotazione;
- a provvedere alla riparazione e alla eventuale sostituzione delle attrezzature e delle strumentazioni della sala prove e della sala registrazione e all'acquisto del materiale tecnico eventualmente mancante;
- al pagamento delle utenze (energia elettrica, riscaldamento, telefono, acqua);
- alla manutenzione ordinaria dell'immobile e delle attrezzature comprensiva delle pulizie dei locali e dello spazio esterno e delle piccole riparazioni, nonché degli interventi necessari a mantenere in efficienza la struttura e gli impianti;
- a prestare la propria collaborazione tecnico - organizzativa (service) in occasione di iniziative musicali organizzate dal Comune di Urbino fino ad un massimo di 8 eventi o iniziative all'anno;
- a promuovere la fruibilità della struttura alle Associazioni locali e alle Istituzioni Pubbliche interessate;
- a rendere fruibile la struttura ogni qualvolta l'Amministrazione comunale lo ritenga opportuno in occasione di master, concerti, seminari, incontri vari in ambito musicale e artistico senza che il concessionario possa avanzare pretese di sorta e per le quali l'Amministrazione si riserva di richiedere al partecipante una quota di partecipazione che

sarà introitata direttamente dall'Ente o dall'Organizzatore dell'evento incaricato dall'Amministrazione.

- a redigere semestralmente un resoconto della gestione delle attività del Centro, accompagnato da una relazione illustrativa circa l'andamento delle attività e dei risultati ottenuti.

Il gestore dovrà altresì assicurare la partecipazione delle associazioni giovanili locali con compiti di progettazione, verifica e monitoraggio dell'attività svolta e con funzioni propositive e di impulso del servizio.

ART. 9 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune:

- la manutenzione straordinaria dell'immobile;

ART. 10 – PERSONALE

Il concessionario dovrà assicurare il servizio di gestione del Centro con proprio personale in possesso dei requisiti per svolgere le attività previste e di specifiche competenze nel campo della musica ed in particolare di competenze e abilità tecniche relative all'uso degli impianti e delle strumentazioni disponibili.

Il concessionario si impegna inoltre ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme in materia di lavoro e assunzione del personale.

In ogni caso il personale impiegato dal concessionario opererà senza alcun vincolo di subordinazione o dipendenza gerarchica dagli Uffici Comunali e senza che esso possa vantare, alla scadenza del contratto, alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

ART. 11 – TARIFFE A CARICO DEGLI UTENTI

Le tariffe a carico degli utenti saranno stabilite dall'Amministrazione Comunale in accordo con il gestore, da ufficializzare entro il 30 settembre di ogni anno.

Le tariffe relative all'utilizzo delle sale riunioni, sala video e aule studio saranno concordate tra le parti.

Il gestore ha la possibilità di definire pacchetti mensili e/o annuali.

ART. 12 – OBBLIGHI ASSICURATIVI E ANTINFORTUNISTICI

Il concessionario si obbliga a stipulare il contratto assicurativo per i locali, impianti ed attrezzature messi a disposizione dal Comune contro i danni da rischio locativo, per incendio, esplosioni, scoppi, atti vandalici ed ogni tipo di eventi speciali, anche derivanti da dolo e/o colpa grave, fatto salvo il diritto di rivalsa del concessionario nei confronti dei danneggiatori e con rinuncia espressa di rivalsa verso il Comune, commisurata al valore dell'immobile e degli impianti fissi, nonché degli arredi e delle attrezzature affidati dal Comune al concessionario.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali INAIL, INPS, SSN, sono a carico del concessionario che ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale e di ogni indennizzo. Il concessionario risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, verso l'Amministrazione comunale, i terzi ed i prestatori di lavoro, comunque provocati nella gestione dei servizi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Amministrazione medesima, salvo gli interventi in favore dell'affidatario da parte di primarie società assicuratrici. A tale scopo l'affidatario dovrà garantire una idonea copertura assicurativa con massimali adeguati e comunque non inferiori a €. 1.550.000,00 per ogni sinistro e 516.500,00 per persona. Detta polizza non potrà avere durata inferiore a quella del servizio aggiudicato; copia della polizza dovrà essere consegnata prima della stipula del contratto ed in caso di pagamento frazionato del premio, l'affidatario è tenuto a presentare a questa amministrazione regolari quietanze di pagamento del premio previsto.

ART. 13 – SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il concessionario si obbliga:

- all'attuazione e al rispetto delle norme del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. , relative alla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro. La mancata attuazione degli adempimenti connessi al D. Lgs. 81/2008 costituisce **inadempimento contrattuale grave** tale da motivare la risoluzione del contratto (ex art. 1456 C.C.), qualora il Concessionario, dopo la diffida ad adempiere nel termine intimato dal Comune, non vi abbia ottemperato. Con riferimento all'art. 26 del D.Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008 "obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o somministrazione", si evidenzia che non si reputano sussistere costi in ordine alla sicurezza per interferenze.
- al rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali (D.Lgs. 193/2003).

ART. 14 - RISOLUZIONE - RECESSO

Oltre ai casi di risoluzione previsti dal D. Lgs. n. 163/2006 e da altri articoli del presente capitolato, il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa;
- b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente atto e del CCNL.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dal presente contratto, in ogni tempo e a proprio insindacabile giudizio, per impreviste ragioni di opportunità o di pubblico interesse con un preavviso di almeno 30 giorni.

ART. 15 - VIGILANZA E CONTROLLO

La vigilanza ed il controllo sui servizi avverrà con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenuti più idonei dall'Amministrazione Comunale, titolare del servizio, che si riserva pertanto:

- il diritto di verificare il rispetto di clausole, patti e condizioni contrattuali, con particolare riferimento alla qualità del servizio prestato, avvalendosi della supervisione del Direttore della Cappella Musicale del SS. Sacramento di Urbino pro tempore il quale dovrà vagliare preventivamente tutte le attività che verranno proposte;
- la facoltà di avere contatti e rapporti diretti con gli utenti dei servizi;
- il diritto, in qualsiasi momento e per giusta causa, di richiedere la sostituzione del personale che non presenti i requisiti previsti per le mansioni cui è preposto o che non mantenga un comportamento corretto e professionale, indispensabile per la specificità dei servizi. In tal caso, l'affidatario, fatti salvi i propri diritti, dovrà provvedere entro i termini fissati dal competente servizio comunale.

Le valutazioni conclusive, relative alle verifiche ed ai controlli di cui ai precedenti punti, saranno espresse per iscritto e comunicate all'affidatario stesso.

ART. 16 - GARANZIE

Il concessionario si obbliga a stipulare apposita fideiussione bancaria o assicurativa, con le modalità di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, per un importo pari ad € 20.000,00 a garanzia di eventuali danni provocati, anche al patrimonio comunale, salvo in ogni caso la risarcibilità del maggior danno. Copia di tale garanzia dovrà essere consegnata prima della stipula del contratto.

ART. 17 - PENALI

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni del Comune o di inadeguatezza dell'espletamento del servizio, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di disporre l'applicazione di una penale da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 1.000,00, a seconda della gravità dei disservizi arrecati.

ART. 18 - PROPRIETA' INTELLETTUALE

La proprietà intellettuale del materiale prodotto nell'ambito del presente capitolato rimarrà del Comune di Urbino, e non potrà essere diffuso o utilizzato senza autorizzazione.

ART. 19 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto sotto pena di risoluzione del contratto e dell'incameramento della cauzione versata, la cessione totale o parziale del presente contratto.

ART. 20 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario si assume, nel caso in cui occorra, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, così come stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 s.m.i.

Il concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel citato art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i. costituirà causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 21 - SPESE PER L 'ATTO DI CONCESSIONE

Tutte le spese inerenti alla stipula del contratto di concessione, comprese le eventuali spese di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

ART. 22 - RINVIO

Per tutte le condizioni non previste nel presente capitolato si fa rinvio alle norme di legge e di regolamento vigenti.